



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica.*

*Settore Protezione Civile*

*proteiv@regione.piemonte.it - protezione.civile@geri.regione.piemonte.it*

*unitacrisipiemonte@regione.piemonte.it*

Data (\*) 29 febbraio 2020

**Alle Prefetture Piemontesi**

Protocollo (\*) 9916/A1821A

**Alla Città Metropolitana di Torino ed  
alle Province Piemontesi**

Classificazione: 13220.90/2020C

**con preghiera di inoltrare ai Comuni dei rispettivi  
territori**

(\*): riportati nei metadati di Doqui ACTA

**Oggetto: Comunicazione ulteriori chiarimenti in materia di contenimento e  
gestione dell'emergenza epidemiologica.**

In allegato alla presente si trasmette la relazione in data 29 febbraio 2020 del  
Coordinatore dell'Unità di Crisi, dott. Mario Raviolo, ad oggetto "ulteriori chiarimenti  
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

L'Assessore alla Sanità  
dott. Luigi Icardi

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi  
dott. Mario Raviolo



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Protezione Civile*

*protciv@regione.piemonte.it - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it*

*unitacrispiemonte@regione.piemonte.it*

Data (\*) 29 febbraio 2020

**Alle Prefetture Piemontesi**

Protocollo (\*) 9214/A1821B

**Alla Città Metropolitana di Torino ed  
alle Province Piemontesi**

Classificazione: 13220.90/2020C

**con preghiera di inoltrare ai Comuni dei rispettivi  
territori**

(\*) riportati nei metadati di Doqui ACTA

**Oggetto: Comunicazione in merito agli interventi conseguenti all'emergenza  
CoronaVirus 19**

Ricordato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 25 febbraio 2020, ha definito interventi conseguenti all'emergenza Corona Virus19 con scadenza 1 marzo 2020;

Considerato che sulla materia e con riferimento al territorio piemontese, il Ministro della Salute, d'Intesa con il Presidente della Regione Piemonte ha assunto apposita ordinanza n. 1, con il termine di esplicazione degli effetti stabilito al 29 febbraio 2020;

Ritenuto, di concerto con il Ministro della Salute che, alla luce del sopra citato D.P.C.M., l'ordinanza è da intendersi applicabile anche all'intera giornata dell'1 marzo;

Sentita l'Unità di Crisi operante per il territorio piemontese;

**si comunica**

che per la giornata dell'1 marzo 2020 si deve applicare sul territorio piemontese quanto disposto dall'Ordinanza contingibile urgente n.1 del 23 febbraio 2020 e che le specifiche modalità applicative dell'ordinanza sono contenute in apposite circolari interpretative pubblicate sul sito istituzionale della Regione Piemonte : [www.regione.piemonte](http://www.regione.piemonte).

Il Presidente

Alberto Cirio

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Protezione civile*

*unitacrisipiemonte@regione.piemonte.it*

Torino,  
prot.n.  
classificazione

29/02/2020  
9913  
13.220.90/2020C

**Al Presidente della Regione  
Piemonte**

**Dott. Alberto Cirio**

**Oggetto: ulteriori chiarimenti applicativi in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID - 2019**

Alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute alla Unità di Crisi, nelle more delle determinazioni che verranno assunte dalle Autorità centrali, ad integrazione della Circolare esplicativa prot. 8745 del 24.02.2020 avente per oggetto "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019'", si riportano le ulteriori specificazioni:

- 1) in riferimento alla sospensione degli eventi di natura religiosa si specifica che le ordinarie funzioni religiose possono svolgersi con il vincolo che siano evitati gli assembramenti, sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno 1 metro tra i fedeli presenti all'interno dello stesso luogo di culto.
- 2) l'attività dei luna park è autorizzata purchè si svolga in luogo aperto, con il vincolo che siano evitati gli assembramenti, limitatamente alle attrazioni non al chiuso e garantendo la distanza di almeno 1 metro tra le persone.

Cordiali saluti

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi  
Dr. Mario Raviolo

